



University
of Ferrara

Department
of Law

Extraprofitto

Tassonomia di un nuovo presupposto d'imposta

Marco Greggi

Roma, 30 settembre 2023



Università
degli Studi
di Ferrara

Dipartimento
di Giurisprudenza

Il programma dell'incontro

- Due modi di affrontare la tassazione degli «extraprofitti»:
 - Dal punto di vista teorico;
 - Cos'è extraprofitto?
 - Dal punto di vista operativo;
 - Contributo di solidarietà sulle società «Oil and Gas»;
 - Regolamento UE 2022/1854;
 - Imposta straordinaria sugli istituti del settore creditizio.
 - Art. 26, d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (e modifiche ...)



Cominciò così ...

- (39 Geo. 3) C A P. XIII. [9th January 1799]
- 'Most Gracious Sovereign,
- *WE, your Majesty's most dutiful and loyal Subjects, the Commons of Great Britain in Parliament assembled, being desirous to raise an ample Contribution for the Prosecution of the War; and taking Notice that the Provisions made for that Purpose, by an Act of the last Session of Parliament, ... , have in sundry Instances been greatly evaded, and that many Persons are not assessed under the said Act in a just Proportion to their Means of contributing to the Public Service; have cheerfully and voluntarily given and granted, and do by this Act give and grant, unto your Majesty, the several and respective Rates and Duties herein-after mentioned ...*



Università
degli Studi
di Ferrara

Dipartimento
di Giurisprudenza

Una questione di linguaggio

- Windfall Profit Tax:
 - Forme di prelievo correlate a un evento imprevisto / imprevedibile che determina una significativa alterazione (di spazio, di quantità) nella capacità contributiva di un soggetto nel lungo periodo
 - Fenomeno cd. «*Cigno nero*».
- Excess Profit Tax:
 - «Profitto» come componente di rendita garantita (*safe rent*), premio di rischio (*risk premium*), e rendita economica (*economic rent*) (Rapporto FISC Subcommittee, Parlamento Europeo, 2023, p. 13).
 - Excess Profit Tax colpisce la rendita economica (segue ...)



- *Economic rent / Excess Profit*: deriva da caratteristiche specifiche dell'impresa che possono derivare:
 - Situazioni oligopolistiche / monopolistiche;
 - Rendite «*location specific*» (vantaggio di localizzazione);
 - *Rapporto 2023*, p. 13;
 - Comun denominatore: fattori esogeni rispetto alla governance d'impresa;
 - Dal punto di vista tassonomico un profitto «*windfall*» rientra tra quelli «*excessive*».



Un esempio di *Windfall Tax*

- L'imposta straordinaria sul settore petrolifero proposta di R. Nixon nel 1973:
 - *«The emergency windfall profits tax I will propose would apply at rates graduated up to 85 percent on the sale by any domestic producer of crude oil at prices higher than the ceiling price of the Cost of Living Council on December 1.» ...*
 - *«At the same time, the tax is carefully designed to avoid completely depriving producers of a legitimate return on the major investments they will have to make.» ...*
 - *«The emergency windfall profits tax must be a temporary tax. This is an essential part of my recommendation to the Congress.»*



Un esempio di *Excess Profit Tax*

- Petroleum Resource Rent Tax Assessment Act 1987;
- Aliquota del 40% applicabile agli extraprofitti Australiani;
- **22 Taxable profit**
 - (1) Where, in relation to a petroleum project and a year of tax, the assessable receipts derived by a person exceed the sum of:
 - (a) the deductible expenditure incurred by the person; and
 - (b) the total of the amounts (if any) transferred by the person to the project in relation to the year of tax under section 45A; and
 - (c) the total of the amounts (if any) transferred by another person to the person in relation to the project and the year of tax under section 45B;
 - The person is taken for the purposes of this Act to have a taxable profit in relation to the project and the year of tax of an amount equal to the excess.




La legittimazione teorica

- William Pitt (il Giovane) giustificava la tassazione del reddito (extraprofitto) sulla base della teoria Smithiana della «Giusta imposta» (contratto sociale);
 - A. Smith, *The Wealth of Nation*, Libro V, Paragrafo 2, Parte 2, (pp. 416).
 - La proporzionalità dell'imposizione si giustifica con la tutela «proporzionale» dello stato nei confronti dei diversi consociati;
 - La straordinarietà della situazione può giustificare la tassazione sul reddito;
 - Casi di Amburgo, del Cantone Untervaldo (Obvaldo / Nidvaldo) (cfr. *The Wealth of Nation*, pp. 443 e 444).



E l'inquadramento europeo (... niente di familiare ?)





Università
degli Studi
di Ferrara

Dipartimento
di Giurisprudenza

Lo scenario italiano

- Analisi della due ultime forme di tassazione degli «extraprofitti»:
 - Il settore cd. «*Oil and Gas*» ora disciplinato dal contributo temporaneo di solidarietà»;
 - Il settore cd. «Banche» disciplinato dal d.l. agosto 2023 in corso di conversione (con emendamenti).



- La prospettiva europea del Regolamento 2022/1854, artt. 14 ... 16;
 - Il contributo è calcolato sugli utili imponibili — *determinati in base alla normativa fiscale nazionale, nell'esercizio fiscale 2022 e/o nell'esercizio fiscale 2023 e per tutta la rispettiva durata* — che eccedono un aumento del 20 % degli utili imponibili medi, determinati secondo la normativa tributaria nazionale, nei quattro esercizi fiscali che iniziano il 1 gennaio 2018 o successivamente.
 - *Qualora la media degli utili imponibili di tali quattro esercizi fiscali sia negativa, ai fini del calcolo del contributo di solidarietà temporaneo l'utile imponibile medio è pari a zero.*



Università
degli Studi
di Ferrara

Dipartimento
di Giurisprudenza

L'attuazione «*ex ante*» italiana

- Riferimento al fatturato, alla base imponibile IVA (per ragioni di celerità);
- Clausola di «salvaguardia» europea (quantomeno idonea ad innescare un meccanismo di pregiudizialità nella valutazione):
 - Art. 14:
 - Gli utili eccedenti generati da imprese e stabili organizzazioni dell'Unione che svolgono attività nei settori del petrolio (...) sono soggetti a un contributo di solidarietà temporaneo obbligatorio, **a meno che gli Stati membri non abbiano adottato misure nazionali equivalenti**.
 - Gli Stati membri provvedono a che le misure nazionali equivalenti adottate **condividano obiettivi simili a quelli del contributo di solidarietà temporaneo** di cui al presente regolamento, siano soggette a **norme analoghe** e generino **proventi comparabili o superiori** ai proventi stimati del contributo di solidarietà.



I punti di «rottura»

1. Prelievo asimmetrico è ammissibile nella Carta costituzionale, ma va argomentato qualora l'impatto sia selettivo (C. Cost. 10/2015);
2. Se ci si discosta dall'uguaglianza lo scrutinio di proporzionalità deve diventare più rigoroso (C. cost. 10/2015);
3. La determinazione della base imponibile italiana è «spuria»: cattura gli extraprofitti ma cattura anche altro utilizzando come *benchmark* l'IVA;
4. L'entità del prelievo potrebbe determinare un effetto ablativo sul patrimonio della società, violando l'art. 1 del Primo protocollo addizionale alla CEDU.



Gli interrogativi aperti

- L'imposta sugli «extraprofitti» (windfall o meno) è un'imposta sul differenziale;
- Non una imposta sulla ricchezza prodotta, ma sulla variazione del flusso della ricchezza prodotta in una data unità di tempo;
- Nell'analisi matematica è la differenza che intercorre tra una funzione e la derivata prima della funzione stessa:

$$Y = f(x_t) \quad Y = f'(x_t)$$

- La variazione della funzione reddito è a sua volta indice di capacità contributiva ?



Il settore bancario e creditizio

- Non è una *Windfall Tax*, quanto un'imposta sugli *extraprofiti* propriamente detta (nessun fattore esogeno straordinario ha impattato sulla redditività degli istituti di credito);
- Analisi della disciplina:
 - Per come è stata prospettata in decreto;
 - Per come sta emergendo dal dibattito parlamentare in sede di conversione del decreto legge che ha introdotto la misura.



La prima versione

- Art. 26, decreto legge 10 agosto 2023, n. 104;
- Imposta applicata con un'aliquota del 40% al maggior valore tra:
 - Ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio finanziario antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2023, che eccede per almeno il 5% il medesimo margine per l'esercizio finanziario antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022;
 - Ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio finanziario antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10% il medesimo margine per l'esercizio finanziario antecedente a quello in corso al 1 gennaio 2022.
- È previsto comunque un *capping* all'ammontare del prelievo 0,1% del totale dell'attivo relativo all'esercizio finanziario antecedente al 1° gennaio 2023.



- Osserva la Banca Centrale Europea (parere del 12 settembre 2023, punto 3.4):
 - È dimostrato che il reddito netto da interessi solitamente tende ad espandersi all'impatto man mano che aumentano i tassi di riferimento;
 - Tale effetto è tanto più rapido quanto maggiore è il peso dei prestiti con tasso di interesse a breve termine o variabile nel bilancio della banca;
- Origine dell'extraprofitto: elasticità nei tassi di riferimento del settore bancario derivanti dalla politica BCE e dalla reazione del mercato.



Origini dell'extraprofitto

- Non è un «cigno nero»;
- Situazione di oligopolio (*market failure*) nel settore bancario;
- Rischio di portafoglio in uno scenario di aumento dei tassi e di aumento rischio insolvenza per i soggetti che hanno accesso un mutuo indicizzato;
 - L'aumento di «delta» diventa quindi un tentativo di «prezzare» il maggior rischio
 - Se è così non è extraprofitto (... se non *ex post*).



I dubbi che emergono

- Non è la prima volta che il legislatore interviene:
 - Addizionale IRES 8,5% (d.l. 133/13, artt. 2, co. 2);
 - Addizionale 5,5% (art. 81, co. 16, 17 e 18 d.l. 212/08 - cd. Robin Hood Tax);
 - Contributo straordinario produttori di energia (art. 37, d.l. 21/22);
 - Contributo solidarietà temporaneo nel settore energetico (art. 1, co. 115 l. 197/22);
- «*Sutton Taxes*» ?



Università
degli Studi
di Ferrara

Dipartimento
di Giurisprudenza

L'emendamento in sede di conversione

- Rimodula l'importo massimo dell'imposta straordinaria, commisurato allo 0,26% dell'attivo ponderato relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2023;
- Al posto del versamento del tributo gli istituti possono destinare, in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al primo gennaio 2024, a riserva non distribuibile un importo pari a due volte e mezza l'imposta.
 - Questa riserva rispetta le condizioni del Regolamento 2013/575/UE per la sua computabilità tra gli elementi del capitale primario di Classe 1.



L'extraprofitto *mobile*

- Qualora la riserva sia utilizzata per la distribuzione di utili, l'imposta è versata entro trenta giorni dall'approvazione della relativa delibera, con una maggiorazione parametrata agli interessi maturati;
- L'emendamento prevede anche il divieto di traslare gli oneri della tassa straordinaria sui costi dei servizi erogati nei confronti di clienti.
 - Autorità garante della concorrenza dovrebbe vigilare sulle forma di traslazione occulta.
 - *Tassazione dell'extradividendo ???*



Considerazioni conclusive

- La «scia delle imposte sugli «extraprofitti» ... **«Fatte per restare»**;
 - Cifra del tempo presente, una discriminazione qualitativa di natura emergenziale;
- Nessun margine di intervento in materia nelle legge delega (credo ...);
- Necessità di fornire un quadro sistematico:
 - Per i soggetti non residenti;
 - Per l'assimilazione alle imposte sul reddito per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.

Grazie per l'attenzione



**Università
degli Studi
di Ferrara**

**Dipartimento
di Giurisprudenza**

marco.greggi@unife.it